

CIRCOLARE N. 48/2025 DELL'11 GIUGNO 2025**OGGETTO****DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI PER L'ANNO 2024
(MOD. REDDITI 2025 – SOCIETÀ DI CAPITALI)****RIFERIMENTI NORMATIVI**

D.P.R. 22.07.1998 n. 322 - D.P.R. 07.12.2001 n. 435 - Art. 17 D.L. 6.12.2011 n. 201 - Provvedimento A.E. del 31/01/2017 n. 22476 e del 15.2.2017 n. 33427 - Provvedimento A.E. n. 23599 del 30 gennaio 2019 - Provvedimento A.E. del 31.1.2020 n. 27765/2020 aggiornato con Provvedimento del 27 aprile 2020 - Art. 58, comma 1, D.L. 26.10.2019 n. 124 conv. con modificazioni in L. 19.12.2019, n. 157 - Art. 20 Decreto-Legge 8.4.2020, n. 23 (Decreto Liquidità) conv. con modificazioni in L. 5 giugno 2020, n. 40; Art. 24 Decreto-Legge 19.5.2020, n. 34 (Decreto Rilancio); DL n. 73 del 25.5.2021 (Decreto Sostegni bis); Provvedimento A.E. n. 55564 del 28 febbraio 2023; Provvedimento A.E. Prot. n. 68514 del 28 febbraio 2024; D.Lgs 8.01.2024 n. 1; art. 38 del d.lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, Decreto legislativo del 05/08/2024 n. 108 Articolo 2

ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE**

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
REDDITI SC

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
100

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 41/2022 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI PER L'ANNO 2021 (MOD. REDDITI 2022 – SOCIETÀ DI CAPITALI)
CIRCOLARE N. 48/2023 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI PER L'ANNO 2022 (MOD. REDDITI 2023 SOCIETÀ DI CAPITALI)
CIRCOLARE N. 35/2024 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI PER L'ANNO 2023 (MOD. REDDITI 2024 SOCIETÀ DI CAPITALI)

REFERENTE STUDIO**Dott.ssa Adriana ADRIANI****BRIEFING**

Le società di capitali, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2024, al fine di determinare il reddito d'impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l'utilizzo dell'apposito Modello REDDITI 2025 approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2025 Prot. n. 131067/2025.

La dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) va inviata entro il **31 ottobre 2025**.

Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il Modello “REDDITI SC – Società di capitali” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

- a) Le S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., le società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR);
- b) Gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali art. 73, comma 1, lett. b) del TUIR), residenti nel territorio dello Stato;
- c) Società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) scade il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, comma 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dal Decreto legislativo del 05/08/2024 n. 108 Articolo 2).

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro il **31 ottobre 2025**.

Si precisa che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione può essere trasmessa:

- a) Per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- b) Per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) Per via telematica, tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- d) Consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale esclusivamente nei casi previsti.

La dichiarazione è presentata per via telematica dai seguenti soggetti (art. 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni):

- ♦ Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
- ♦ Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni;

- ◆ Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- ◆ Soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (comma 18, art. 9-bis, del D.L. n. 50 del 2017);
- ◆ Gli intermediari abilitati, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 218, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) sono, comunque, obbligati a presentare la dichiarazione per via telematica le società o le associazioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

In caso di presentazione della dichiarazione tramite intermediario abilitato, quest'ultimo è tenuto a:

- ✎ Rilasciare al contribuente, contestualmente al ricevimento della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; l'impegno può essere rilasciato in forma libera; tuttavia, dovrà essere successivamente compilato anche il riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- ✎ Rilasciare al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento;
- ✎ Conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporto informatico, per il periodo previsto dall'art. 43 del DPR n. 600/73, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (precedentemente il termine era del quarto anno modificato dai commi 130 e 131 della Legge di Stabilità 2016 - Legge 208 del 28.12.2015), ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico viene trasmessa telematicamente da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utente che ha effettuato l'invio, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione. Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, resta disponibile per 30 giorni, dopodiché la stessa può essere richiesta dal sostituto d'imposta o dall'intermediario ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, senza limiti di tempo.

Si precisa che, l'utilizzo di una modalità non ammessa per la presentazione della dichiarazione (es. consegna in banca o in posta invece che tramite trasmissione telematica) comporta la nullità della stessa.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Le società che approvano il bilancio nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

Pertanto, il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES e quello relativo alla prima rata di acconto, sono effettuati entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.

In ogni caso, a tutti i soggetti è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi 30 luglio 2025.

Inoltre, i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni, devono versare le imposte entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Di conseguenza, approvato il bilancio entro il 29 giugno 2025, il versamento delle imposte andrà effettuato il 31 luglio 2025. Il versamento delle imposte potrà, inoltre, essere effettuato il 30 agosto 2025 con la maggioranza dello 0,40%.

I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

I versamenti degli acconti si effettuano in due rate, salvo che il versamento da effettuare sia superiore ad € 20,66 ma inferiore ad € 257,52.

La misura dell'acconto da versare per il periodo d'imposta 2025 è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo precedente (c.d. **metodo storico**). Alternativamente, se si presume un reddito inferiore a quanto dichiarato per il precedente periodo d'imposta, l'importo dell'acconto dovuto può essere determinato sulla base dell'imposta stimata che il contribuente ipotizza di dover versare in relazione al reddito previsto per l'annualità in corso (c.d. **metodo previsionale**).

Ad ogni modo, il contribuente dovrà versare:

- Il 40% del 100% entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente, vale a dire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (**30 giugno 2025**);
- Il 60% del 100% nel mese di novembre (**30 novembre 2025**), ad eccezione di quella dovuta dai soggetti il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tali rate nell'11° mese dello stesso esercizio o periodo di gestione.

È importante evidenziare che, l'art. 58, comma 1, D.L. 124/2019 ha introdotto una importante modifica in merito ai versamenti di acconto dell'imposta da parte dei soggetti con ISA. La norma ha previsto che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e

delle finanze, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR, aventi i predetti requisiti (si veda l'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50% (art. 58, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Dal periodo di imposta 2020, quindi, a seconda della tipologia d'imposta e del tipo di soggetto tenuto al versamento, occorre distinguere due modalità di calcolo degli acconti di imposta:

- L'acconto dei **soggetti senza ISA**, dovuto nella misura del 40% prima rata e 60% seconda rata;
- L'acconto dei **soggetti con ISA**, dovuto, secondo le nuove regole dell'art. 58, D.L. 124/2019 nella misura del 50% prima rata e 50% seconda rata;

Per maggiore chiarezza, si sintetizzano nella tabella che segue le modalità di versamento degli acconti:

ACCONTO 2025 – MODELLO REDDITI SC			
SOGGETTI SENZA ISA		SOGGETTI CON ISA	
<i>Unica Soluzione</i>	<i>Duplici Soluzione</i>	<i>Unica Soluzione</i>	<i>Duplici Soluzione</i>
Rigo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" da € 20,66 ad € 257,52	Rigo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" superiore € 257,52	Rigo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" da € 20,66 ad € 257,52	Rigo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" superiore € 257,52
Versamento al 100% entro novembre	Versamento: I rata di acconto al 40% entro giugno/luglio II rata di acconto al 60% entro novembre	Versamento al 100% entro novembre	Versamento: I rata di acconto al 50% entro giugno/luglio II rata di acconto al 50% entro novembre

Si sottolinea che le regole espone sono applicabili anche agli acconti IRAP.

Quanto alle modalità di versamento, si precisa che tutti i contribuenti devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, imposte addizionali, imposte sostitutive, IRAP) esclusivamente per via telematica utilizzando il Modello di pagamento unificato F24 con i seguenti codici tributo:

IRAP		IRES	
Saldo 2024	Codice tributo 3800	Saldo 2024	Codice tributo 2003
Acconto I rata 2025	Codice tributo 3812	Acconto I rata 2025	Codice tributo 2001
Acconto II rata 2025 - o acconto unica soluzione	Codice tributo 3813	Acconto II rata 2025 - o acconto unica soluzione	Codice tributo 2002
Interessi pagamento dilazionato.	Codice tributo 3805	Interessi pagamento dilazionato.	Codice tributo 1668

RATEAZIONE

Anche quest'anno è prevista la facoltà di rateizzare i versamenti a titolo di saldo e di acconto di tutte le imposte. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Sono, tuttavia, esclusi dalla rateazione gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES/IRAP.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi con il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati con apposito codice tributo nello stesso modello F24.

I soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza previsti per ciascuno di essi devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

L'articolo 8 del D.Lgs 8.01.2024 n. 1 ha apportato modifiche alla previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che conferisce a tutti i contribuenti la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell'acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni.

In particolare a decorrere dal versamento *«delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023»*, pertanto, la novella normativa interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo:

- il differimento – dal mese di novembre al 16 dicembre – del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;
- l'individuazione, per tutti i contribuenti, di un'unica data di scadenza – corrispondente al giorno 16 di ogni mese – entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

In applicazione del nuovo disposto normativo, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, possono, pertanto, avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento

Al riguardo, si veda il seguente prospetto riguardante i contribuenti titolari di partita IVA:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	30 Luglio	0,00
2 ^a	16 Luglio	0,18	20 Agosto	0,18
3 ^a	20 Agosto	0,51	16 Settembre	0,51
4 ^a	16 Settembre	0,84	16 Ottobre	0,84
5 ^a	16 Ottobre	1,17	17 Novembre	1,17
6 ^a	17 Novembre	1,50	16 Dicembre	1,50
7 ^a	16 Dicembre	1,83		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Diversamente per le società che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento delle imposte andrà effettuato il 31 luglio 2025. Il versamento delle imposte potrà, inoltre, essere effettuato il 30 agosto 2025 con la maggioranza dello 0,40%.

Pertanto, di seguito vengono riportate le tabelle dei versamenti con l'applicazione degli interessi nell'ipotesi di versamento rateale da parte dei soggetti titolari di partita IVA nel caso in cui il

soggetto IRES abbia periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ed abbia approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	31 luglio	0,00	30 agosto	0,00
2 ^a	20 agosto	0,18	16 Settembre	0,18
3 ^a	16 Settembre	0,51	16 Ottobre	0,51
4 ^a	16 Ottobre	0,84	17 Novembre	0,84
5 ^a	17 Novembre	1,17	16 Dicembre	1,17
6 ^a	16 Dicembre	1,50		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

COMPENSAZIONI

I crediti risultanti dal modello REDDITI possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Tuttavia, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla medesima dichiarazione. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- In compensazione, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
- In diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Sul punto, si precisa che dall'anno 2022, il limite massimo di crediti d'imposta e di contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di un conto fiscale, è stato elevato € 2.000.000. Nel 2020 l'importo massimo compensabile era già stato innalzato da 700.000 a 1 milione di euro per effetto del decreto Rilancio e, per il solo anno 2021, secondo quanto stabilito dall'art. 22, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis), è stato ulteriormente innalzato da 700.000 euro a 2 milioni di euro.

A decorrere dall'anno 2022, la Legge del 30.12.2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) all'art. 1 comma 72, ha previsto a regime, il limite dei 2 milioni di euro per la compensazione dei crediti, così come era stato previsto per il 2021.

In questo modo, viene indirettamente fornita ai contribuenti in difficoltà finanziaria a causa dell'attuale contingenza economico-finanziaria la possibilità di avere maggiore disponibilità di compensazione dei crediti tributari e contributivi nel modello F24.

Detto limite, in ogni caso, vale soltanto per le compensazioni cosiddette "orizzontali", cioè imposta da imposta (ad esempio compensazione di un credito IVA con un debito IRAP) e non

per quelle verticali, cioè nell'ambito della stessa imposta (ad esempio compensazioni di debiti IVA con crediti IVA).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore al suddetto limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

All'uopo si ricorda che l'art. 3, DL n. 50/2017, contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", c.d. "Manovra correttiva", ha previsto a partire dal 24.4.2017:

1. La riduzione da € 15.000 a € 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES /IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità. Pertanto, in caso di utilizzo del credito:
 - In violazione dell'obbligo di visto di conformità / sottoscrizione dell'organo di controllo;
 - Con visto di conformità / sottoscrizione da parte di soggetti non abilitati;l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione;
2. La soppressione del limite annuo di € 5.000 oltre il quale per i soggetti IVA scattava l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.
Conseguentemente l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato tramite i servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda la generalità delle imposte, ossia il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
3. Il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell'utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente.

DICHIARAZIONE CORRETTIVA

Si definisce dichiarazione "*correttiva nei termini*" quella presentata entro il termine di scadenza, per rettificare o integrare una dichiarazione già presentata. La dichiarazione correttiva, completa di tutte le sue parti, sostituisce completamente quella originaria e non comporta l'applicazione di sanzioni. A tali fini, deve essere barrata la casella "*correttiva nei termini*" nel frontespizio della dichiarazione.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa, presentando una nuova dichiarazione, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa, barrando la casella "dichiarazione integrativa".

L'articolo 5, comma 1, D.L. 193/2016 ha riformulato la disciplina delle dichiarazioni integrative relative alle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d'imposta, mediante la sostituzione dei commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998. Le novità introdotte riguardano la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa a favore

entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento della relativa annualità, equiparando così i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa sia a favore del Fisco (maggior base imponibile, maggiore imposta o minore credito) che a favore del contribuente (minor base imponibile, minor imposta o maggior credito), oltre che le modalità di utilizzo dell'eventuale maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere, a discrezione del contribuente:

- Utilizzato in compensazione attraverso il mod. F24;
- Richiesta a rimborso.

Diversamente, se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito risultante può essere, a discrezione del contribuente:

- Utilizzato in compensazione attraverso il mod. F24, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
In questo caso, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui si è presentata la dichiarazione integrativa deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, utilizzando il quadro DI;
- Richiesta a rimborso. In questo caso si ritiene ancora applicabile il termine di 48 mesi dal versamento, previsto dall'art. 38, D.P.R. n. 602/73.

A tal fine è stato introdotto il **quadro DI al modello Redditi SC** e, poiché il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni integrative si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse, per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l'accertamento.

Il quadro DI deve essere utilizzato dai soggetti che nel 2023 hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 D.P.R. n. 322/98, infatti, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa a favore ultrannuale deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Sulla base delle diverse casistiche che possono presentarsi a seconda dell'anno di riferimento della dichiarazione integrativa a favore, si espone la seguente tabella (solo fattispecie di soggetti con esercizi coincidenti con l'anno solare).

ANNO DI RIFERIMENTO DELLA DICH. INTEGRATIVA A FAVORE	MODELLO DI DICH.	SCADENZA NATURALE	PRESENTAZIONE E DICH. INTEGRATIVA	MODELLO DA UTILIZZARE PER LA DICH. INTEGRATIVA	DOVE INDICARE IL CREDITO	DATA INIZIO UTILIZZO DEL CREDITO
2019	REDDITI 2020	10/12/2020	Dall' 1/1/2024 al 31/12/2024	REDDITI 2020	Quadro DI, Mod. REDDITI 2025	Dall' 1/1/2025

2020	REDDITI 2021	30/11/2021	Dall' 1/1/2024 al 31/12/2024	REDDITI 2021	Quadro DI, Mod. REDDITI 2025	Dall' 1/1/2025
2021	REDDITI 2022	30/11/2022	Dall' 1/1/2024 al 31/12/2024	REDDITI 2022	Quadro DI, Mod. REDDITI 2025	Dall' 1/1/2025
2022	REDDITI 2023	30/11/2023	Dall' 1/12/2023 al 31/10/2024	REDDITI 2023	Il credito emergente da REDDITI 2023 è indicato nel Mod. REDDITI 2024 come credito del periodo precedente	Dall' 1/1/2023 in linea generale
			Dall' 1/11/2024 al 31/12/2024		Quadro DI, Mod. REDDITI 2025	Dall' 1/1/2025
2023	REDDITI 2024	31/10/2024	Dall' 1/11/2024 al 31/10/2025	REDDITI 2024	Il credito emergente da REDDITI 2024 è indicato nel Mod. REDDITI 2025 come credito del periodo precedente	Dall' 1/1/2024 in linea generale
			Dal 31/10/2025 al 31/12/2025		Quadro DI, Mod. REDDITI 2026	Dall' 1/1/2026

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Al fine di razionalizzare l'attività di assistenza tributaria fornita dallo STUDIO ADRIANI per la predisposizione delle dichiarazioni in oggetto, il coordinamento di tutte le procedure, nonché le trasmissioni telematiche inerenti sia i versamenti che la presentazione delle dichiarazioni sarà effettuata dalla dott.ssa Adriana ADRIANI con la quale vorrete raccordarvi.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI
Dottori Commercialisti Associati
 ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
 (Un associato)
 dott.ssa Adriana ADRIANI